



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente regolamento intende offrire a tutti gli utenti della scuola puntuali riferimenti per costruire in sinergia i diversi momenti su cui si basa la convivenza educativa e definisce i comportamenti più idonei al rispetto reciproco e alla collaborazione di tutti i membri della comunità scolastica

Persegue la finalità di promuovere nelle studentesse e negli studenti l'adesione alla cultura del rispetto della persona e delle regole che fondano il vivere sociale.

Trae i propri principi ispiratori dalla Carta Costituzionale, dalla normativa vigente in materia di istruzione pubblica e, in particolare, dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successiva integrazione del D.P.R. 235/07) e dalla normativa relativa all'obbligo scolastico e ai doveri delle studentesse e degli studenti (L. 107/2015 e s.m.i).

Detta disposizioni generali di condotta nel contesto della comunità scolastica e fissa regole comuni per l'utilizzo degli spazi scolastici, fisici e virtuali, in cui si svolgono le attività di insegnamento e di apprendimento (palestre, aule speciali, laboratori ecc.) e delle relative pertinenze dell'Istituto (cortili, ingressi ecc.)

Individua, infine, i comportamenti la cui violazione costituisce presupposto di sanzione disciplinare, con riferimento all'art 3 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, che ne declina i doveri.

Si compone di sei Titoli:

Titolo I Comportamento nella comunità scolastica (artt. 1-8)

Titolo II Frequenza delle attività curricolari ed integrative (artt.9-18)

Titolo III Momenti di rappresentanza e partecipazione (artt.19-26)

Titolo IV Responsabilità educativa-formativa (artt.26-28)

Titolo V Regolamento disciplinare (artt.29-37)

Titolo VI Procedura di irrogazione-impugnazione delle sanzioni (artt.38-41)

Si richiede a ciascuna componente, docente, genitore, studente, A.T.A., per il rispettivo ruolo di pertinenza, l'impegno ad osservarlo e farlo osservare, riconoscendone il carattere cogente, all'atto di accettazione e firma del Patto Educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 235/2007.

TITOLO I

COMPORTAMENTO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art 1 Vita di comunità

L' istituto paritario "D. Diderot" è luogo di formazione, di educazione e di dialogo, ispirato ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e basato sulla valorizzazione delle diverse identità culturali di ciascun individuo.

La comunità scolastica consente la libera espressione della propria individualità nel reciproco rispetto della diversità di ruoli, delle opinioni personali, delle convinzioni religiose e di coscienza, della differente identità di genere. Non sono di conseguenza accettabili comportamenti discriminatori e/o lesivi dell'altrui dignità.

Art 2 Condotta in aula e nell'edificio scolastico

La condotta di tutto il personale educante deve essere guidata, in ogni momento, dalla finalità di incoraggiare la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti alla vita della comunità scolastica, di favorire la responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti circa il valore/disvalore dei propri comportamenti e di rendere effettiva la collaborazione di tutta la comunità educante per creare un clima funzionale ad un apprendimento efficace e permanente.

Pertanto:

- a) Le studentesse e gli studenti sono tenuti a una partecipazione costruttiva durante i momenti didattici.
- b) in ottemperanza alle nuove disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito relative all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione, non è consentito alle studentesse e agli studenti di utilizzare lo smartphone durante l'orario scolastico. Lo smartphone andrà custodito e riposto nello zaino.
La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Se lo studente reitera la condotta illecita sarà inserita dal docente in orario una nota disciplinare sul registro elettronico.
Si rileva che la presenza di note disciplinari sul registro elettronico può incidere sul voto di condotta attribuito allo studente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
L'uso dello smartphone è ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

b.1) Non è consentito alle studentesse e agli studenti utilizzare i dispositivi elettronici (diversi dallo smartphone) per fini didattici senza l'autorizzazione del docente in orario. La violazione di tale norma – dopo un richiamo verbale – comporta l'immediato inserimento di una nota disciplinare da parte del docente in orario sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia

b.2) è assolutamente vietato utilizzare dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch, cuffie) durante le verifiche. La violazione di tale norma comporta il ritiro della verifica con valutazione negativa o invalidazione della stessa e inserimento di una nota disciplinare da parte del docente in orario.

c) nel corso della lezione le studentesse e gli studenti possono chiedere di uscire dall'aula, eccezionalmente, uno per volta e, preferibilmente, evitando la prima ora e quella successiva all'intervallo; tale scelta è comunque lasciata alla prudente valutazione delle circostanze del caso da parte del docente in orario;

d) durante le ore di lezione non è consentito consumare cibo e bevande nelle aule e nei laboratori; in particolare, le bevande e il cibo acquistati sia dai docenti sia dagli studenti al punto ristoro e/o alle macchinette distributrici devono essere consumate al di fuori delle aule e dei laboratori. Se, nonostante il richiamo verbale, la studentessa e lo studente reiterano la condotta il docente in orario procede a inserire una nota disciplinare sul registro elettronico.

e) l'intervallo dalle ore 10.30 alle 10.50 si svolgerà come segue:

- studentesse, studenti e docenti svolgeranno l'intervallo fuori dalle aule negli spazi comuni.
- i docenti in orario svolgeranno attività di sorveglianza nelle suddette aree secondo l'ordine di servizio ricevuto;
- alle 10.50 riprenderanno regolarmente le lezioni;

f) le studentesse e gli studenti hanno facoltà di accedere ai laboratori o alle aule speciali solo se accompagnati da personale docente, ausiliario, tecnico incaricato; l'uso di qualunque attrezzatura scolastica comporta la presenza almeno di un insegnante o di un adulto preposto e il rispetto delle norme dei rispettivi regolamenti interni;

g) le studentesse e gli studenti non possono effettuare riprese audio e/o video o fotografiche, se non previa autorizzazione del Coordinatore Didattico;

h) in tutto l'Istituto, comprese le relative pertinenze, vige il divieto di fumo (si veda art. 30 del presente regolamento).

Art. 3 Dovere di cura degli spazi, degli ambienti e dei beni che compongono l'Istituto

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e tutti i beni che compongono il patrimonio della comunità scolastica.

È permesso nelle aule o laboratori solamente l'impiego di materiale strumentale alla didattica, richiesto dal docente. Nelle palestre e nei laboratori vigono i singoli regolamenti approvati.

Ogni classe, in esercizio di senso civico, è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali; pertanto partecipa alla raccolta differenziata dei rifiuti. All'ultima ora di lezione del venerdì i due rappresentanti di classe o, nel caso di loro assenza, due sostituti provvederanno allo svuotamento

settimanale degli appositi contenitori. È vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico.

Qualsiasi danno arrecato volontariamente o per negligenza sarà oggetto di segnalazione al C.D. o suo delegato e potrà comportare l'obbligo di risarcimento del danno cagionato o riparazione dello stesso, oltre alla sottoposizione a sanzioni disciplinari - secondo quanto previsto dal presente regolamento - dell'allontanamento breve o temporaneo in base alla gravità del fatto, alla volontarietà e alla reiterazione del comportamento della studentessa e dello studente.

Art.4 Tutela della sicurezza

Al fine della prevenzione e della riduzione dei comportamenti che minano la sicurezza e l'integrità fisica/morale di tutta la comunità scolastica, sono da ritenersi comportamenti connotati da pericolosità e quindi vietati, fermo restando la loro eventuale sanzionabilità in sede penale

a) sporgersi dalle finestre, utilizzare le scale antincendio, se non in caso di evacuazione e, in genere, non ottemperare alle norme in materia di sicurezza ex D.Lgs.81/2008, così come declinate nel dedicato piano organizzativo di emergenza dell'Istituto;

b) introdurre in Istituto bevande alcoliche;

c) introdurre oggetti materiali potenzialmente lesivi dell'incolumità di persone o cose;

d) introdurre in Istituto sostanze psicotrope.

Nel fondato sospetto del possesso di sostanze alcoliche, stupefacenti (secondo le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni) e/o di oggetti potenzialmente pericolosi, al fine di tutelare la comunità scolastica, il personale, previa consultazione del C.D., può esigere dalla studentessa e dallo studente la consegna dei predetti, anche se contenuti nello zaino personale, chiarendo allo studente che sarà data tempestiva notizia del ritrovamento al C.D. per eventuale segnalazione all'autorità di polizia, se dovuta ex lege.

Salve le ulteriori sanzioni previste dal presente Regolamento all'art. 36, il coordinatore provvederà, in tempi brevi, a comunicare l'evento alla famiglia.

È proibito a qualunque esterno l'accesso alle aule per comunicare con gli alunni o con il personale, senza autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 5 Risarcimento del danno

Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature o ammanchi saranno addebitati agli autori. Qualora si verifichi il danno, chi lo accerta deve tempestivamente comunicarlo e segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata al CD.

Se non sarà possibile individuare i diretti responsabili, i danni saranno risarciti dalla classe e/o da più classi coinvolte.

Gli alunni e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale risponderanno, inoltre, del danno provocato, doloso o colposo, a cose o persone secondo le norme del codice civile ex artt.2043 ss.

Art 6 Custodia di oggetti e valori

L'Istituto non risponde di beni preziosi o oggetti personali di qualunque genere e valore lasciati incustoditi o dimenticati all'interno della scuola, nelle aule, palestre-spogliatoi, laboratori o nelle pertinenze dell'edificio.

Art.7 Tutela della riservatezza

Nel rispetto della ratio sottesa al D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679, il docente è autorizzato a comunicare notizie relative al profitto e al comportamento dell'alunno solo agli esercenti la

responsabilità genitoriale o soggetti in possesso di delega scritta da parte dei medesimi, comunicata alla segreteria a inizio anno scolastico.

Art.8 Decoro

Al fine di garantire un rispettoso e corretto rapporto con l'Istituzione-Scuola, al personale, alle studentesse e agli studenti sono richiesti abbigliamento e atteggiamenti relazionali appropriati e consoni all'ambiente scolastico.

TITOLO II FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI ED INTEGRATIVE

Art. 9 Ingresso in Istituto antimeridiano

Le studentesse e gli studenti hanno il diritto e il dovere di frequentare le lezioni. Possono accedere all'Istituto, sostando solo nell'atrio o nel bar, nei minuti precedenti il suono del primo campanello, che segna l'obbligo di recarsi in aula. Le lezioni hanno inizio al suono del secondo campanello.

L'ingresso delle studentesse e degli studenti in aula, al suono del primo campanello, come la loro uscita al termine delle lezioni, avviene sotto la vigilanza del personale docente e ATA.

Art.10 Entrate posticipate

Tutte le componenti della scuola sono tenute a espletare i propri compiti con puntualità. Docenti e personale ATA devono rispettare il proprio orario di servizio, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. I ritardi degli alunni, da ritenersi occasionali, comportano la possibilità di ammissione in classe secondo le seguenti modalità:

a) l'ingresso è consentito fino alle 08.35 durante la prima ora (7.55- 8.51) il docente in servizio accoglie lo studente in classe, indicando il ritardo sul registro elettronico, con segnalazione di ritardo breve; la relativa giustificazione sarà effettuata dai Sigg. genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o personalmente dallo studente se maggiorenne, attraverso il libretto web del registro Spaggiari;

b) a partire dalle 08.35 gli alunni saranno ammessi in classe solo dopo aver fornito in vicepresidenza un giustificativo del loro ritardo, con l'obbligo per i genitori o per le studentesse e gli studenti maggiorenni di giustificare il ritardo indicando la motivazione sul libretto web del registro Spaggiari;

c) non è consentito alle studentesse e agli studenti l'ingresso a scuola dopo le ore 10.10. L'eventuale accesso oltre tale orario è ammesso esclusivamente per motivi documentati e comprovati, soggetti a valutazione da parte della Dirigenza/Vicepresidenza.

d) la non occasionalità del ritardo e/o la mancanza di giustificazione del medesimo saranno oggetto di osservazione da parte dei docenti del Consiglio di classe e del Coordinatore di classe, che potrà invitare a colloquio lo studente e informare la famiglia tramite annotazioni sul registro elettronico. Alla seconda reiterazione di tale condotta il docente in orario procede al richiamo sul registro elettronico.

Sono da ritenersi giustificati gli accertati ritardi per disservizi dei mezzi pubblici.

L'inadempimento ingiustificato del dovere di puntualità e di frequenza regolare delle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti può incidere sulla valutazione della condotta dello studente.

Art.11 Uscite anticipate

Le richieste d'uscita anticipata, adeguatamente motivate, devono essere effettuate tramite annotazione sul registro elettronico (Libretto web) dai Sigg. genitori o esercenti la responsabilità

genitoriale o personalmente dallo studente se maggiorenne **entro le ore 10:00** del giorno per il quale viene presentata istanza.

In tali casi il Coordinatore Didattico o un suo delegato valuterà i motivi della richiesta.

Non saranno accettate uscite anticipate o ingressi posticipati in concomitanza di verifiche programmate, salvo motivazioni verificate. La non occasionalità delle uscite anticipate e/o la mancanza di giustificazione delle medesime saranno oggetto di osservazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe e del Coordinatore di classe, che potrà invitare a colloquio lo studente e informare la famiglia tramite annotazioni sul registro elettronico. Alla seconda reiterazione di tale condotta il docente in orario procede al richiamo sul registro elettronico.

Le studentesse e gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo in presenza di un genitore (o suo delegato). L'incaricato ad accompagnare lo studente minorenne può essere delegato dal genitore o esercente responsabilità genitoriale secondo le seguenti modalità:

- 1) delega per l'intero anno scolastico, con deposito del documento di identità presso il preposto Ufficio di segreteria, a inizio d'anno scolastico;
- 2) delega temporanea tramite Libretto Web alla voce "Accompagnatore".

Si sottolinea che in nessun caso l'alunno minorenne potrà, al di fuori delle circostanze indicate, lasciare l'Istituto.

In caso di malore o infortunio, la scuola informa tempestivamente la famiglia e presta immediato soccorso, anche mediante chiamata dei servizi d'emergenza. Le telefonate di comunicazione alla famiglia saranno effettuate dal personale incaricato esclusivamente tramite centralino della scuola e non mediante telefoni mobili privati. Anche in questo caso, il genitore o delegato dovrà passare dal centralino per ritirare lo studente e dovrà inserire la giustificazione dell'uscita anticipata sul Libretto web.

I docenti in orario al momento dell'uscita indicheranno tale evento sul registro elettronico, approvando la relativa richiesta. In caso di studentesse e di studenti minorenni l'uscita sarà garantita solo nel momento in cui il personale ATA avviserà dell'arrivo dell'accompagnatore.

Art.12 Assenze

Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente alle lezioni ha, per legge, l'obbligo di giustificazione delle assenze.

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito registro elettronico (Libretto web). La giustificazione deve essere effettuata da un genitore/esercente la responsabilità genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne. Al fine di consentire una attendibile verifica delle assenze dei propri figli minorenni, la password di accesso al sistema elettronico è consegnata ai Sigg. genitori e destinata a loro esclusivo utilizzo.

Le assenze saranno oggetto di monitoraggio da parte del coordinatore, in rappresentanza del Consiglio di classe e dell'ufficio di Presidenza, data l'ovvia rilevanza di una frequenza assidua e costante ai fini del conseguimento di un apprendimento significativo.

Nel caso di assenze frequenti o non giustificate, il coordinatore avvertirà telefonicamente i sigg. genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, invitandoli, eventualmente, a colloquio e le motivazioni acquisite saranno riferite all'Ufficio di presidenza e al Consiglio di classe.

Il Coordinatore Didattico ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti (anche nel caso di studenti maggiorenni) e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza con possibili conseguenze dal punto di vista disciplinare.

Le ripetute/ingiustificate assenze in caso di verifiche programmate, rilevate dal docente tramite richiamo sul registro elettronico (fermo restando il presupposto di validazione dell'anno

scolastico, come da normativa nazionale) potranno incidere sulla valutazione della condotta dello studente.

Parimente ritardi frequenti o sistematici all'ingresso, entrate posticipate/uscite posticipate continue in caso di verifiche programmate comportano un richiamo scritto della studentessa e dello studente.

Dopo la seconda mancanza disciplinare (1 richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia) il docente in orario provvede a inserire una nota disciplinare.

Art.13 Validità dell'anno scolastico

Ai sensi dell'art. 14 c.7 D.P.R. 122/2008, per procedere alla valutazione finale dell'alunno è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale, salvo eventuali deroghe previste per assenze documentate e continuative, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti e a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, l'ammissibilità alla classe successiva o all'esame di Stato.

Art.14 Studenti maggiorenni

Le studentesse e gli studenti maggiorenni possono sottoscrivere personalmente le richieste di giustificazione relative a entrate posticipate, uscite anticipate o assenze tramite autorizzazione rilasciata dai genitori su apposito modulo, predisposto a inizio anno scolastico.

Al genitore resta, comunque, la possibilità di accedere al registro elettronico per il dovuto controllo. La richiesta di giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite anticipate a firma della studentessa e dello studente maggiorenne anche se accettata e adeguatamente motivata, potrà, comunque, essere oggetto di accertamento circa la propria veridicità, mediante contatti con la famiglia.

Il contatto con la famiglia non è previsto solo nel caso in cui lo studente maggiorenne dimostri la cessazione degli obblighi di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale dei figli ex art.147 c.c. mediante:

- a) dichiarazione rilasciata dai genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale;
- b) certificazione attestante la cessazione della coabitazione e il possesso di reddito adeguato al proprio mantenimento.

Art.15 Permessi permanenti

Il Dirigente Scolastico stabilirà all'inizio dell'anno scolastico, su richiesta dei genitori, eventuali variazioni d'orario per gli alunni pendolari o in situazioni di particolare considerazione, concedendo, in via eccezionale, il permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata per tutto l'anno scolastico.

Art.16 Assenze collettive

Non sono considerate assenze giustificabili le astensioni collettive dalla frequenza non collegate a manifestazioni regolarmente autorizzate dalle autorità competenti.

In caso di astensioni collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno dichiarare di essere a conoscenza della partecipazione del proprio figlio alla manifestazione autorizzata, utilizzando il Libretto web.

Le studentesse e gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di partecipazione all'astensione collettiva.

La partecipazione reiterata a manifestazioni non autorizzate dalla scuola né giustificate dalle famiglie sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Art.17 Libretto personale e registro elettronico

Il libretto web del registro elettronico è considerato quale documento essenziale di comunicazione scuola-famiglia, oltre che strumento mediante cui giustificare ritardi e assenze o uscite anticipate.

Le variazioni di orario delle classi, ingressi posticipati, uscite anticipate sono comunicate alle famiglie mediante avviso sulla “Bacheca” del registro elettronico.

Sono assimilate alle lezioni, ai fini della giustificazione dei ritardi e delle assenze, le uscite anticipate, i corsi di recupero, le visite d’istruzione, gli incontri programmati dai docenti regolarmente resi noti mediante pubblicazione sul registro elettronico.

All’inizio dell’anno scolastico sono comunicate ai Sigg. genitori, alle studentesse e agli studenti le rispettive credenziali che consentono un accesso strettamente personale al registro elettronico.

La scuola non si assume, pertanto, alcuna responsabilità di un loro utilizzo indebito quale, ad esempio, l’impiego da parte del figlio delle credenziali del genitore.

Nel caso di smarrimento sarà cura dello studente o della famiglia richiedere, tempestivamente, il rilascio di nuove credenziali, tramite e-mail, all’Ufficio di Segreteria didattica.

Art.18 Accessi alle pertinenze della scuola: diritto all’accesso e disciplina

Durante l’orario di servizio scolastico, per favorire esigenze personali degli addetti e utenti del servizio, sono concessi gli ingressi e, dunque, la circolazione di autoveicoli del personale della scuola e dei fornitori di servizi nel cortile/parcheggio.

I genitori sono autorizzati ad accedere per la necessità di conferire con il Coordinatore Didattico, con i docenti/il personale di segreteria, per accompagnare/prelevare il proprio figlio/a nei casi previsti dal regolamento o, in quanto membri degli organi collegiali, solo per il tempo necessario all’espletamento delle funzioni relative al loro incarico. I genitori, altresì, possono entrare nel cortile della scuola per accompagnare il figlio/a infortunato o in difficoltà di deambulazione, previa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Segreteria didattica.

Ai genitori non è consentito, al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, transitare o parcheggiare la propria auto all’interno della pertinenza.

I veicoli a motore e i *motocicli* hanno l’obbligo di rispettare la segnaletica di viabilità e di procedere a passo d’uomo *all’interno del cortile*.

Chiunque acceda o esca a piedi, al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità personale, deve procedere entro i delineati camminamenti pedonali.

L’accesso pedonale degli studenti o dei gruppi in entrata/uscita dal cortile dell’Istituto è regolamentato come segue:

dalle 7.30 alle 9.00

dalle 12.30 alle 15.30

Si fa obbligo ai pedoni e ai veicoli a motore di non ostruire, sostando, l’ingresso principale in particolar modo nei momenti antecedenti l’inizio e seguenti il termine delle lezioni, al fine di favorire, in condizioni di sicurezza, il flusso dei veicoli e dei pedoni.

Gli automezzi, autorizzati nei casi specificati, devono tutti trovare sistemazione all'interno degli spazi di parcheggio segnalati e non essere posti in prossimità di porte di ingresso e di uscita dall'edificio o in zone che rendono difficoltose eventuali manovre di mezzi di soccorso o di lavoro.

I motocicli – autorizzati nei casi specificati – possono essere parcheggiati ordinatamente non entro gli spazi riservati agli autoveicoli.

L'istituto non si assume alcuna responsabilità di custodia e di sorveglianza dei mezzi di locomozione (auto, moto, motorini, biciclette), parcheggiati nel cortile dell'edificio.

La violazione di tali norme, che sanciscono obblighi a tutela dell'incolumità di cose e persone, sarà oggetto di responsabilità civile ex artt. 2043 cc.

TITOLO III

MOMENTI DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

Art.19 Partecipazione e rappresentanza

La comunità scolastica promuove e favorisce:

- la partecipazione di ogni sua componente alla vita e all'organizzazione della scuola stessa;
- la libera espressione di opinione mediante modalità individuali e organizzate, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole qui di seguito riportate;
- il più ampio coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nei momenti di democrazia scolastica, istituzionalmente garantiti e disciplinati, favorendo il confronto con i docenti circa la programmazione didattica, l'ampliamento dell'offerta formativa, la definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Art.20 Diritti di partecipazione e rappresentanza

La partecipazione delle diverse componenti agli organi collegiali (Consiglio di classe, Collegio docenti, Consiglio d'Istituto) è disciplinata, per quanto riguarda composizione, durata e attribuzioni dal D.Lgs.16/4/1994 n.297 e successive modifiche ed integrazioni.

Le norme relative alle elezioni dei componenti in seno agli organi collegiali sono definite dal D.Lgs. 6/4/1994 n.297 e dall'O.M. n.251 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

È cura della scuola consentire l'esercizio effettivo di tali diritti, tramite l'organizzazione dei previsti momenti di partecipazione, definendone spazi e modalità

Art.21 Comitato studentesco

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto possono costituire un Comitato studentesco.

Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale. Fino alla proclamazione dei nuovi eletti, ne fanno parte i rappresentanti dell'anno scolastico precedente.

Il Comitato nomina tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente. Si riunisce su richiesta di 1/3 dei suoi componenti due ore al mese, anche non consecutive o su convocazione del Dirigente scolastico, che deve autorizzare preventivamente ogni riunione.

Il Comitato prepara l'assemblea d'Istituto, ne predispone l'ordine del giorno e ne garantisce il corretto svolgimento. Alle riunioni del Comitato sono ammessi, oltre ai rappresentanti di classe e

di Istituto, le studentesse e gli studenti che siano direttamente coinvolti nella trattazione dei punti dell'ordine del giorno e la cui partecipazione sia già stata segnalata al Dirigente scolastico all'atto della richiesta dell'assemblea d'Istituto.

Il Comitato ha il compito di proporre la riflessione su temi d'interesse per la comunità scolastica, sostenere le iniziative, esprimendo pareri e formulando istanze direttamente al Consiglio di Istituto.

Art.22 Assemblee studentesche

In conformità alla normativa vigente le studentesse e gli studenti hanno diritto di indire e di partecipare alle assemblee di Istituto e alle assemblee di classe.

Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 1 Maggio.

All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Coordinatore di Classe, i docenti che lo desiderano, con diritto di parola, inoltre i docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza.

Art.23 Assemblee d'Istituto

L'assemblea d'Istituto deve essere convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco e può essere articolata per esigenze di spazio.

Le studentesse e gli studenti che non intendono partecipare all'Assemblea Studentesca non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono restare in aula. Se il loro numero è inferiore a 6 possono essere aggregati ad altre classi. Gli studenti aggregati, fino ad un massimo di 25, saranno assistiti da un docente delegato. Gli alunni che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto designano di volta in volta un moderatore della medesima.

Il Comitato studentesco, anche avvalendosi di un Servizio d'ordine costituito da alcuni studenti della scuola maggiorenni e autorizzato dal Dirigente scolastico, garantisce che l'assemblea d'Istituto, trattando tematiche salienti per la comunità scolastica, risponda ai suoi compiti istituzionali, al fine di instaurare un momento di confronto pacifico e ordinato. Il moderatore dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla nel caso in cui lo svolgimento non garantisca il diritto alla libertà di opinione e di espressione.

Le assemblee di Istituto, a cui può essere richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sono al massimo quattro per anno scolastico. I richiedenti (Comitato studentesco o 10% degli studenti) dovranno indicare il nome degli esperti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. L'intervento degli esperti esterni deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Istituto.

Su domanda delle studentesse e degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

D'ogni assemblea va redatto dedicato verbale da consegnare al Dirigente scolastico o suo delegato. Dopo ogni assemblea sarà esposta all'albo degli studenti una relazione dei lavori a cura degli organizzatori della medesima.

Art.24 Assemblee di classe

L'assemblea di classe, della durata massima di due ore al mese, non può essere tenuta sempre nel medesimo giorno della settimana, deve essere richiesta con apposito modulo al Coordinatore Didattico **con almeno cinque giorni di anticipo** indicando l'ordine del giorno, previo accordo con i docenti in orario che dovranno sorvegliare sul suo corretto svolgimento.

Le studentesse e gli studenti scelgono, all'interno del gruppo classe, un Presidente dell'assemblea che avrà cura di coordinare i lavori, fungendo anche da moderatore del dibattito.

Le studentesse e gli studenti scelgono altresì un segretario verbalizzante.

All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico, su invito degli alunni, i docenti del Consiglio che lo desiderano e che discrezionalmente, in assunzione di responsabilità, ritengano il loro intervento deontologicamente corretto.

Il moderatore dell'assemblea, il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla, nel caso in cui lo svolgimento non sia conforme alle sue finalità istituzionalmente definite.

Art.25 Libertà d'espressione

Docenti, genitori, studentesse e studenti hanno diritto di esprimere liberamente, in forma individuale o associata, orale o scritta il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

a) è consentita la diffusione di articoli, volantini con consegna brevi manu o tramite la loro affissione a bacheche dedicate in Istituto, a condizione che i documenti esposti o fatti circolare riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di libertà di stampa;

b) è vietata la diffusione di contenuti a scopo pubblicitario o commerciale non autorizzati;

c) è vietata la propaganda a contenuto religioso o politico, fatta eccezione per quella riguardante le elezioni degli organi collegiali, nei tempi prestabiliti.

d) non è lecita l'affissione-diffusione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente, in particolare di materiale che contiene espressioni e divulgazioni di opinioni offensive, discriminatorie, diffamatorie o lesive dell'onorabilità e della dignità delle persone, fermo restando l'eventuale sanzionabilità in sede penale di tali comportamenti;

e) è vietata la condivisione di materiali o messaggi che compromettano il clima educativo o violino il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità o le norme in materia di privacy e sicurezza.

Il Coordinatore Didattico o suo delegato può motivatamente vietare la diffusione di pubblicazioni il cui contenuto sia incompatibile con le finalità educative dell'Istituto.

La divulgazione di comunicati scritti da parte delle studentesse e degli studenti può essere effettuata durante l'intervallo o all'inizio e alla fine delle lezioni.

Prevvia richiesta scritta al Coordinatore Didattico, i genitori possono indire, in orario non coincidente con l'attività scolastica, incontri assembleari. La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno dovranno essere inviati al Dirigente scolastico. A tali riunioni i genitori hanno facoltà di invitare docenti, studentesse e studenti o esperti.

TITOLO IV RESPONSABILITA' EDUCATIVA-FORMATIVA

Art.26 Potere disciplinare

La disciplina è affidata all'autocontrollo delle studentesse e degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente, del Coordinatore Didattico.

Il potere disciplinare è esercitato dal personale docente e non docente nell'esclusivo interesse dello studente, essendo finalizzato a consentire un equilibrato sviluppo psico-fisico in un sereno ambiente di crescita. Ogni studente può essere quindi richiamato al rispetto delle regole da parte di qualsiasi adulto in servizio presso l'Istituto.

Art.27 Vigilanza

Lo studente, in misura rispondente alla propria età, è sottoposto alla sorveglianza del personale scolastico, dall'ingresso fino al termine delle attività.

Art.28 Responsabilità

L'obbligo di vigilanza della scuola concorre al compito educativo della famiglia nel garantire alla comunità il comportamento corretto dello studente.

La famiglia opera con il/la figlio/a una costante azione educativa onde costruire una personalità capace di protezione della propria e altrui esistenza da ogni evento illecito, nonché di percezione del disvalore sociale correlato a determinati comportamenti.

La scuola, al fine di prevenire potenziali rischi, pone in essere misure cautelari, organizzative e disciplinari, nonché interventi correttivi, rapportate all'età, grado di maturazione dello studente e alle circostanze del caso.

TITOLO V REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.29 Mancanze disciplinari: principi generali

Costituiscono presupposto di provvedimento disciplinare tutte le infrazioni e le violazioni al presente Regolamento e ai suoi principi ispiratori.

Sono ritenute, pertanto, di particolare gravità le condotte comportanti violenze fisiche o psicologiche su membri della comunità o che promuovano e/o realizzino discriminazioni di genere, di etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

La declinazione delle infrazioni disciplinari qui di seguito riportata (e sintetizzata in tabella sinottica) vuole ottemperare, in aderenza al principio costituzionale di legalità, alla prescrizione di descrivere analiticamente i comportamenti censurabili e le derivanti sanzioni, rispettando i criteri di gradualità e stretta proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione commessa.

Art 30 Divieto di fumo

In ottemperanza alla normativa nazionale (*Decreto Legge 104/2013 convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2013, n. 128 "Divieto di fumo per la tutela della salute nelle scuole"*) è vietato fumare in tutto l'Istituto, comprese le relative pertinenze.

I docenti e/o il personale ATA che individuano lo studente che viola il divieto sono chiamati a condurre immediatamente nell'ufficio coordinamento i trasgressori per la comminazione della sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

Art 31 Violazione della correttezza nel comportamento

Costituiscono violazione dell'obbligo di correttezza, sancito dal presente regolamento, le seguenti condotte:

- a) disturbo dell'attività didattica;
- b) utilizzo dello smartphone;
- c) utilizzo dispositivo elettronico (diverso dallo smartphone) non autorizzato dal docente;
- d) riprese audio e/o video e fotografie non autorizzate;
- e) accessi non autorizzati alle aule speciali;
- f) non rispetto del decoro, pulizia ed igiene dei locali;
- g) ingresso non autorizzato nelle aule prima del suono del campanello o nell'intervallo; tra modulo antimeridiano e pomeridiano;
- h) le entrate posticipate/uscite anticipate non occasionali e non giustificate e quelle che si verificano in concomitanza di verifiche programmate;
- i) le assenze non giustificate/reiterate in caso di verifiche programmate;
- j) condotte che risultino comunque irraggiungibili, nelle parole e/o negli atti, della dignità personale e/o del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo;

- k) atteggiamenti che esprimono discriminazioni nei confronti dell'identità di genere, di diversità sessuali, di etnie, delle condizioni personali e sociali e/o altre discriminazioni linguistiche.
- l) occupazione di posto auto riservato ai diversamente abili.

Art.32 Allontanamento ingiustificato dalla classe

Costituisce allontanamento ingiustificato:

- a) il tardivo rientro in classe dopo l'intervallo o a seguito d'uscita autorizzata durante le lezioni;
- b) il recarsi in luoghi diversi da quelli per cui è stato richiesto il permesso.

Art.33 Allontanamento ingiustificato dall'Istituto

Integra l'allontanamento ingiustificato dall'Istituto:

- a) lo studente che lascia la scuola prima del termine delle lezioni in violazione delle norme relative all'uscita anticipata;
- b) lo studente che in occasione di uscite didattiche, visite d'istruzione, attività sportive sul territorio o attività esterne all'Istituto si allontani senza autorizzazione dal luogo indicato dagli accompagnatori.

Art.34 Comportamenti penalmente rilevanti

Sono sottoposti a sanzione disciplinare, fermo restando l'obbligo, ove previsto, di segnalazione all'autorità competente:

- a) le azioni integranti fattispecie di reato ai sensi della legislazione vigente e, in particolare, a titolo esemplificativo, lesioni, percosse, violenza privata, furto, danneggiamento di beni, vandalismi e deturpamento della proprietà pubblica; spaccio di sostanze stupefacenti; danneggiamento, occultamento o manomissione di registri o documenti scolastici e violazioni della legge sul Diritto d'autore.

Art.35 Responsabilità disciplinare: principi generali

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e riparativa e devono prevedere, per quanto possibile, il coinvolgimento diretto della studentessa e dello studente, nonché delle famiglie.

Ne consegue che tutte le mancanze disciplinari previste dal presente regolamento comportano, oltre all'eventuale sanzione, momenti di riflessione e attività educative finalizzate a promuovere la consapevolezza del disvalore dei comportamenti adottati e a favorire atteggiamenti di responsabilità, di rispetto e di cittadinanza attiva, al fine di promuovere nello studente l'autocritica, la consapevolezza di appartenere ad una comunità regolamentata e, nel contempo, di riportare nella stessa un ambiente ordinato e disteso, favorevole alla formazione.

Le sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità ovvero devono tener conto della gravità della violazione, dell'età dello studente e della sua situazione personale

La molteplice tipologia di penalità previste in gradualità risponde all'esigenza di applicare misure il più possibile riparatorie del danno commesso, idonee, pertanto, a recuperare lo studente all'adesione di valori conformi all'etica scolastica.

Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta.

Art.36 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, irrogabili singolarmente o in combinazione tra loro, anche come misure educative complementari, sono rappresentate dalle seguenti tipologie:

- a) richiamo verbale del personale docente e non docente;
- b) richiamo scritto del docente e/o coordinatore di classe;
- c) la nota disciplinare;
- d) ammonizione scritta del Coordinatore didattico con eventuale inserimento nel fascicolo personale dello studente;
- e) attività a favore della comunità scolastica (supporto al personale di segreteria, supporto alle attività dei collaboratori, classificazione e archiviazione dei materiali della biblioteca, lavori di utilità sociale a scuola);
- f) attività a favore di Enti /Associazioni del territorio, previo accordo;
- g) frequenza corsi che abbiano per oggetto la riflessione su tematiche sociali e di cittadinanza attiva;
- h) colloqui periodici con esperti o figure educative (referente BES, psicologo della scuola);
- i) produzione di elaborati scritti e ripensamento critico dell'accaduto o ricerche personali su tematiche correlate al fatto;
- j) allontanamento breve (sospensione dalla frequenza dell'attività didattica da 1 a 5 gg).

Si specifica che l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. Attività che potranno proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente.

- k) allontanamento temporaneo (sospensione dalla frequenza dell'attività didattica da 6 a 15 giorni)
- l) allontanamento pari o superiore a 15 giorni;
- m) esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'esame di Stato nei casi più gravi o in presenza di recidiva, su deliberazione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del DPR 235/2007.

La durata delle sanzioni dell'allontanamento breve, temporaneo o superiore a 15 giorni, è commisurata, fra il minimo e massimo indicato nella norma, alla gravità del fatto, con riferimento all'importanza sociale dell'interesse leso e la dinamica del comportamento agito.

Le sanzioni del presente articolo, indicate alle lettere d, e, f, g, h, su richiesta dell'interessato o per decisione del Consiglio di classe possono essere adottate anche in alternativa alla sospensione.

Il primo grado dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, monito verbale o scritto (nota sul registro) costituendo solo un richiamo, sarà comminato dal singolo docente e/o dal coordinatore di classe; in particolare il richiamo verbale dello studente al rispetto delle norme e principi condivisi nella comunità scolastica può essere effettuato da qualunque operatore.

La sanzione dell'ammonizione, comminata dal D.S., consiste in una comunicazione scritta alla famiglia relativa alle infrazioni commesse dall'alunno, con eventuale inserimento di quanto esplicitato nel fascicolo personale dello studente tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza del bene o interesse leso e delle modalità del comportamento

L'azione disciplinare che comporti l'irrogazione di una sanzione superiore all'ammonizione scritta del D.S., può essere avviata solo previa informazione della famiglia circa i fatti contestati e nel rispetto degli artt. 4 e 5 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Art.37 Tabella sinottica delle infrazioni e discendenti sanzioni

MANCANZA DISCIPLINARE	ARTICOLI VIOLATI	TIPOLOGIA SANZIONE	DI ORGANO COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE
1) Violazione del divieto di fumo	Art. 30 del presente Regolamento Decreto-Legge 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).	Lo studente deve essere condotto nell'ufficio di coordinamento (coinvolgimento di tutto il personale scolastico: docenti, ATA) dove verrà verbalizzata la violazione e comminata la sanzione amministrativa	C.D.
3) Violazione del divieto di utilizzo dello smartphone	Art. 2 lettera c del presente regolamento	Richiamo verbale Nota disciplinare (se nonostante il richiamo verbale lo studente reitera la condotta)	Docente in orario Docente in orario
3.1) Violazione del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici (diversi dallo smartphone) senza autorizzazione del docente	Art. 2 lettera c.1 del presente regolamento	Richiamo verbale Nota disciplinare (se nonostante il richiamo verbale lo studente reiteri la condotta)	Docente in orario Docente in orario
3.2) Violazione del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch, cuffiette) durante la verifica	Art. 2 lettera c.2 del presente regolamento	Ritiro della verifica con valutazione negativa o invalidazione della stessa e nota disciplinare sul registro elettronico	Docente in orario
4) Consumo di bevande e cibo durante le lezioni all'interno delle aule e dei laboratori	Art. 2 lettera e del presente regolamento	Richiamo verbale Se lo studente reitera la condotta nota disciplinare	Docente in orario Docente in orario
5) Ingressi non autorizzati nelle aule prima del suono della campanella o nell'intervallo tra modulo antimeridiano e pomeridiano; accessi non autorizzati alle aule speciali/laboratori; ritardi brevi occasionali; entrata posticipata/uscita anticipata senza giustificato motivo occasionale	Artt. 9-12 del Presente regolamento D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) D.P.R. 235/2007 (modifiche allo Statuto), L. 107/2015	Richiamo verbale Alla seconda reiterazione di tale condotta: richiamo scritto sul registro	Docente in orario Docente in orario

5.1) Ritardi frequenti o sistematici all'ingresso, entrate posticipate/ uscite anticipate senza giustificazione; assenze prolungate e frequenti non giustificate, in concomitanza con verifiche/interrogazioni programmate	Artt. 9-12 del Presente regolamento D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) D.P.R. 235/2007 (modifiche allo Statuto), L. 107/2015	Richiamo scritto Se dopo il richiamo scritto lo studente adotta il medesimo comportamento: nota disciplinare	Docente in orario Docente in orario/Coordinatore di classe
--	--	---	---

6) Disturbo lieve e occasionale dell'attività didattica	Art. 31 del presente regolamento	Richiamo verbale Nota disciplinare (se nonostante il richiamo verbale lo studente reitera la condotta)	Docente in orario Docente in orario
6.1) Disturbo dell'attività didattica di particolare rilevanza per la gravità e continuità del comportamento (compreso il reiterato utilizzo dello smartphone) tale da comportare serio pregiudizio del diritto allo studio dei compagni	Art. 31 del presente regolamento	Nota disciplinare Alla seconda mancanza disciplinare: ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dello studente e comunicazione alla famiglia Se, nonostante l'ammonizione del DS, lo studente reitera la condotta: allontanamento breve fino a 5gg Allontanamento da 6 a 15 gg	Docente in orario C.D.. su segnalazione del Coordinatore di Classe Consiglio di Classe su convocazione del C.D.. Consiglio di Classe, su convocazione del D.S.
6.2) Nel caso in cui tale condotta sia accompagnata da comportamenti che compromettono la sicurezza della comunità scolastica, l'incolumità delle persone, la dignità e il rispetto delle stesse			
7) Contraffazione di firme	Art. 34 del presente regolamento	Ammonizione scritta con eventualmente inserimento nel fascicolo personale della studentessa e dello studente con comunicazione alla famiglia Alla seconda mancanza disciplinare allontanamento breve fino a 5 gg	C.D. su segnalazione del Coordinatore di classe Consiglio di Classe

7) Riprese audio- video e fotografie non autorizzate	Art. 31 del presente regolamento	Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla famiglia	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
--	----------------------------------	---	--

In caso di reiterazione della mancanza disciplinare		Allontanamento breve fino a 5 gg	Consiglio di Classe
8) Diffusione non autorizzata di materiale privo di dati identificativi, divulgazioni a scopo pubblicitario/commerciale; propaganda religiosa e politica	Art. 25 del presente regolamento	Ammonizione scritta con eventuale inserimento nel fascicolo personale dell'alunno e comunicazione alla famiglia	DS su segnalazione del personale scolastico (docenti, ATA, educatori, ecc)
8.1) Espressioni e divulgazioni di opinioni lesive della dignità altrui, offensive e discriminatorie	Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 101/2018	Allontanamento breve fino a 5 gg	Consiglio di Classe
8.2) Gravi pubblicazioni con ampia diffusione (social, gruppi chat) di contenuti a carattere diffamatorio, offensivo o lesivo della reputazione, dignità o privacy di studenti, docenti, personale scolastico o altri membri della comunità scolastica.		Allontanamento da 6 giorni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
9) Allontanamento ingiustificato dalla classe	Art. 32 del presente regolamento	Richiamo scritto sul registro e comunicazione alla famiglia	Docente in orario
Se lo studente reitera la condotta		Nota disciplinare	Docente in orario
Alla terza mancanza disciplinare		Allontanamento breve da 1 a 5 gg	Consiglio di classe
9.1) Allontanamento ingiustificato dall'Istituto	Art. 33 del presente regolamento	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia	Docente in orario
		Alla seconda mancanza disciplinare: allontanamento da 6 a 15 gg	Consiglio di Classe
10) Occupazione di posto auto riservato agli individui diversamente abili	Art. 18 del presente regolamento	Richiamo scritto sul registro elettronico	Coordinatore di classe su segnalazione di tutto il personale scolastico (docenti, ATA, educatori)
		Alla seconda mancanza disciplinare: nota disciplinare	Coordinatore di classe su segnalazione di tutto il personale scolastico (docenti, ATA, educatori)

11) Utilizzo trascurato e scorretto delle attrezzature, dei locali della scuola e delle relative pertinenze.	Art. 3 del presente regolamento	Richiamo verbale Se nonostante il richiamo lo studente reitera la condotta: nota disciplinare	Personale scolastico Coordinatore di classe su segnalazione di qualsiasi individuo che operi nella comunità scolastica
11.1) Comportamento della studentessa e dello studente che comporta danni agli ambienti, agli arredi, al materiale didattico e/o a tutti i beni che compongono il patrimonio della comunità scolastica		Allontanamento breve (fino a 5 gg) o temporaneo (da 6 fino a 15 gg) in base alla gravità del fatto, alla volontarietà dello stesso e alla reiterazione del comportamento	Consiglio di Classe
11.2) Condotte che minano la sicurezza e l'integrità fisica/morale di tutta la comunità scolastica	Art. 1, art. 4 e art. 34 del presente Regolamento	Nota disciplinare e allontanamento breve (fino a 5 gg) o temporaneo (da 6 fino a 15 gg)	Docente in orario/ Coordinatore di classe su segnalazione di tutto il personale scolastico/ Consiglio di classe
11.3) Comportamento della studentessa e dello studente che configuri reati gravi che violano la dignità o il rispetto della persona umana o che vi sia pericolo concreto per l'incolumità delle persone (es: incendio, allagamento, danni che possano mettere a rischio la salute/sicurezza); condotte caratterizzate da violenza o atti di aggressione rivolti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica	Art. 1, art. 4 e art. 34 del presente regolamento	Allontanamento oltre 15 gg Possibile esclusione dallo scrutinio finale o possibile non ammissione all'esame conclusivo in presenza di particolare gravità del fatto o in caso di recidiva.	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

TITOLO VI

PROCEDURA DI IRROGAZIONE-IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art 38 Principi generali

La procedura di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari, qui di seguito riportata, è conforme allo “Statuto degli studenti e studentesse”, e ha lo scopo di garantire il contraddittorio tra le parti. Ogni procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione motivata del fatto e l'invito rivolto alla studentessa o allo studente a presentare le proprie ragioni difensive. L'azione disciplinare, a carico degli alunni, è costituisce un procedimento di natura amministrativa, pertanto essa è sottoposta alla normativa ex l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in materia di avvio del procedimento, di istruttoria, di obbligo di motivazione e conclusione nei termini stabiliti.

Il sistema di impugnazioni, delineato dall'art. 5 del D.P.R. 249/98 (mod. D.P.R. 21/11/2007 n.235), non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, in quanto, in base al principio generale, gli atti amministrativi non definitivi sono comunque esecutivi. La sanzione può, quindi, essere irrogata anche durante il procedimento di impugnazione, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

Art.39 Procedura d'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola

Le sanzioni del richiamo verbale o scritto sono irrogate dal docente e/o coordinatore di classe, previa contestazione dell'addebito dello studente, che è invitato a esporre le proprie ragioni, chiarendo la dinamica del fatto e chiarendo gli intenti sottesi.

Il verbale scritto è annotato sul registro elettronico.

L'ammonizione scritta è comminata dal C.D. su segnalazione del coordinatore di classe, che nell'immediatezza dei fatti, dopo aver interrogato lo studente circa l'accaduto, prepara una nota sintetica illustrativa, da sottoporre al D.S., che ha facoltà di ascoltare direttamente la studentessa e lo studente e di ricevere dagli stessi deduzioni scritte. cfr. D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

In tal caso, la comunicazione scritta alla famiglia, annotata sul registro elettronico, può essere inserita nel fascicolo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Art.40 Procedura d'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola

Il procedimento sanzionatorio ha inizio (dopo aver informato per iscritto dei fatti contestati la studentessa e lo studente e, se minorenni, la famiglia), con la convocazione da parte del C.D. del Consiglio di classe, organo competente all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento breve (da 1 a 5 giorni) e temporaneo (da 6 a 15 giorni) dall'Istituto.

La riunione del consiglio di classe si articola in una prima fase dedicata all'istruttoria e una seconda deliberante.

Nel corso della fase iniziale il consiglio si apre alla presenza dello studente coinvolto nel procedimento (e dei suoi genitori, qualora lo studente sia minorenne) e di chiunque voglia testimoniare l'evento. In tale sede è possibile produrre memoria scritta o documentazione di rilievo per la decisione.

Espletata l'istruttoria, mediante l'acquisizione di accurate informazioni, il Consiglio nella totalità delle sue componenti (docenti, genitori e studenti) delibera, tenendo conto dell'intera storia personale dell'interessato, motivando il provvedimento disciplinare, che è comunicato per iscritto alla famiglia.

Il consiglio può avviare comunque l'istruttoria e la fase decisionale, anche in assenza dello studente e/o dei suoi genitori, a condizione che risulti agli atti prova certa della convocazione dei predetti.

Le sedute del Consiglio di classe, per le finalità del presente titolo, sono soggette al segreto d'ufficio per tutti i componenti. Il verbale e ogni atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

La sostituzione della sanzione dell'allontanamento breve-temporaneo in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato e degli esercenti la responsabilità genitoriale se la studentessa/studente è minore.

Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.

La sanzione disciplinare dell'allontanamento superiore ai 15 giorni rientra nella competenza del Consiglio d'Istituto, che delibera su proposta del Consiglio di classe interessato.

Art.41 Procedura d'Impugnazione

Avverso le sanzioni comminate è ammesso ricorso all'Organo di garanzia dell'Istituto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della sanzione.

Il ricorso, da presentare in forma scritta al Coordinatore Didattico, è ammesso anche per l'insorgenza di controversie all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento o dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso, l'Organo di garanzia, composto dal CD, un docente designato dal consiglio d'Istituto, uno studente e un genitore eletti dal Consiglio d'Istituto, delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

In caso di incompatibilità di un titolare dell'Organo di garanzia, perché direttamente coinvolto nella procedura o appartenente al Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, contro cui si ricorre, il Consiglio d'Istituto designa il docente supplente, mentre l'alunno e il genitore supplente sono individuati tra i primi dei non eletti.

L'istruttoria dei ricorsi è curata dal C.D., che presenta alla commissione una relazione dettagliata corredata dal proprio parere motivato.

La data della riunione dell'Organo di garanzia è comunicata all'interessato mediante affissione all'Albo dell'Istituto e, ove possibile, tramite comunicazione diretta.

Entro tale data il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere ascoltato. Le decisioni dell'Organo di Garanzia debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati entro dieci giorni.

Contro le decisioni dei Consigli di classe e del Consiglio d'Istituto, come per qualunque violazione del presente Regolamento, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva. (cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Coordinatore Didattico e le componenti scolastiche possono proporre al Consiglio d'Istituto emendamenti del presente Regolamento.

Le proposte devono essere sottoscritte da 1/20 della componente genitori o studenti e da 1/3 della componente docente o non docente.

A tal fine il Consiglio d'Istituto deve essere convocato entro 20 giorni dalla presentazione degli emendamenti e pronunciarsi, accogliendo o respingendo gli stessi con motivazione.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamenti vigenti, che si intendono qui espressamente richiamati.